

Il teste ha precisato che il progetto prevedeva la realizzazione di una serie di gradonature attraverso materiale che venivano escavati in cava ed in parte attraverso materiali provenienti dall'esterno, tra cui anche terre e rocce da scavo individuate con il codice R10, idonee cioè al recupero ambientale della cava.

Il teste ha riferito ancora che il piano di monitoraggio disciplinava tutta la procedura di controllo del materiale che arrivava in cava, che in detto piano venivano indicati, come materiali conferibili in cava per il riempimento, quelli indicati nell'art. 52 delle norme tecniche del piano regionale attività estrattive (PRAE) e che l'art. 61 delle norme tecniche contempla le terre e rocce da scavo.

Il teste LIGUORI ha escluso che il decreto autorizzativo del Genio Civile n. 66/2012 prescrivesse che le terre e rocce da scavo da conferire nella cava derivanti da altri cantieri dovessero essere preventivamente trattati e che, sulla base del progetto redatto, le terre e rocce da scavo conferite andavano stese ed espanse nella cava come materiale di riempimento, senza subire all'interno della cava alcun ulteriore trattamento.

Secondo il teste, sulla base del progetto approvato dal Genio Civile, l'unica condizione affinché potessero essere conferite all'interno della cava come materiale di riempimento era che le terre e rocce da scavo trasportate fossero accompagnate da idonea certificazione che attestasse la compatibilità del materiale conferito con la loro destinazione al riempimento dei crateri esistenti all'interno della cava.

Come precisato dal teste, detta certificazione andava redatta da ditte specializzate su incarico del produttore del rifiuto.

Quale teste della difesa è stato sentito altresì URCIUOLO Antonio, il quale ha riferito di essere titolare di un laboratorio di analisi chimiche e di essersi occupato per conto del produttore dei rifiuti dell'analisi chimica delle terre e delle rocce da scavo utilizzate nella cava per cui è causa per lo spandimento del suolo, confermandone l'idoneità alla finalità di recupero della cava del materiale conferito. Il teste ha precisato che, nel caso di specie, i materiali conferiti erano costituiti da terre e rocce da scavo e non già da materiali di risulta derivanti da demolizione di manufatti.

La frequenza dei controlli/monitoraggi di cui al Decreto Legislativo 152 del 2006
n. 1901/2018 di R.G. Dib.



era di due-tre volte all'anno. Talvolta i campioni venivano prelevati direttamente in cava, talvolta venivano portati in laboratorio.

Venendo alle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa ing. Vito DEL BUONO, lo stesso ha insistito sulla circostanza che la GARDENIA era autorizzata al recupero ambientale della cava in forza del decreto dirigenziale n. 66/2012 del Genio Civile di Avellino emesso all'esito di apposita conferenza di servizi e che la GARDENIA, nell'ambito di tale attività di recupero ambientale, poteva ricevere terre e rocce da scavo anche sotto forma di rifiuti in virtù dell'autorizzazione innanzi rilasciata dal Genio Civile.

Al riguardo ha precisato che la legge regionale disciplinante le cave in Regione Campania e le norme tecniche di attuazione del PRAE del 2006 demandavano al Genio Civile il rilascio dell'autorizzazione per il recupero ambientale delle cave ed ha aggiunto che detta autorizzazione abilita alla svolgimento di tutte le attività comunque connesse alla complessiva attività estrattiva, comprendenti la coltivazione della cava, le discariche, i connessi impianti di recupero di materiali.

Quanto alla circostanza che la GARDENIA riceveva terre e rocce da scavo prima col FIR e poi con DDT, ha ribadito che la società poteva utilizzare entrambi i materiali per il fine di recupero ambientale, avendo gli stessi la medesima consistenza fisica ma solo qualificazione giuridica diversa, dipendendo quest'ultima dalla classificazione fatta dal produttore del materiale.

Il Consulente della difesa ha evidenziato quindi le differenze esistenti tra le attività di trattamento di materiali qualificati come R10 da quelle come R5 : le prime consistono in attività di recupero ambientale all'interno di cave e siti degradati e tra i rifiuti utilizzabili per il recupero ambientale R10 ci sono sia terre e rocce da scavo; le seconde consistono invece in attività di recupero di materiale inerte che viene lavorato, ridotto granulometricamente e rivenduto per sottofondi stradali.

L'ing. DEL BUONO, da un lato, ha precisato ancora che nel caso di specie il trattamento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo conferiti nella cava avveniva nell'ambito dell'attività di recupero ambientale della cava qualificabile con il codice R10 e che il conferimento di terre e rocce da scavo - sia se effettuato come sottoprodotto sia se effettuato come rifiuto - era compatibile con l'attività di



recupero ambientale e, dall'altro, ha escluso che per il recupero ambientale in R10 il materiale dovesse essere preventivamente trattato.

Tanto precisato, l'ing. DEL BUONO ha dichiarato che la GARDENIA era autorizzata a ricevere terre e rocce da scavo anche sotto forma di rifiuti, avendo ottemperato a tutte le prescrizioni riportate nei pareri espressi in conferenza di servizi nonché nel decreto dirigenziale n. 1086 del 6.10.2010.

Sul punto l'ing. DEL BUONO ha dissentito rispetto a quanto sostenuto dai testi dell'accusa ing. MACI e dott.ssa CAROTENUTO secondo cui l'autorizzazione n. 66/2012 rilasciata dal Genio civile non riguardasse la gestione dei rifiuti e secondo cui il provvedimento citato - il quale veniva citato nei vari FIR come titolo abilitativo al conferimento dei rifiuti in cava - non consentisse alla GARDENIA la gestione dei rifiuti.

Con riferimenti alla circostanza che i conferimenti prima avvenivano con FIR e poi, in seguito al sopralluogo della Polizia Giudiziaria, mediante DDT, l'ing. DEL BUONO ha precisato che la GARDENIA, data l'incertezza, sceglieva precauzionalmente la strada più sicura.

Quanto alle modalità di conferimento, le terre e rocce da scavo trasportate in cava stazionavano temporaneamente su un'area; dopodiché si procedeva ad un primo controllo di conformità visiva e documentale rispetto al trasportato, e quindi alle analisi a campione.

Il teste ha dichiarato che la GARDENIA rientrava nel regime semplificato della gestione dei rifiuti, applicandosi detto regime a tutti i rifiuti (tra i quali vi erano quelli conferiti alla GARDENIA) indicati nel DM 05/02/98.

Secondo l'ing. DEL BUONO, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conferite non necessitava di un'ulteriore autorizzazione della Regione specificamente rilasciata per la gestione dei suddetti rifiuti, poiché il decreto 66 rilasciato dal Genio Civile autorizzava la GARDENIA a tutte le operazioni inerenti alla gestione dei rifiuti, tra cui ricevere rocce da scavo e terre mediante FIR, pur mancando una formale autorizzazione semplificata.

Con riguardo alla posizione dell'imputato FIORETTI Antonio, il teste ha dichiarato: che la società G.E. Fratelli Fioretti s.r.l. era autorizzata al trasporto di terra e rocce

da scavo conferite alla GARDENIA; che la FIORETTI trasportava terra e rocce da scavo individuate con il codice Cer 170504 da destinare in un sito autorizzato in R10 al recupero ambientale; che competeva comunque al produttore qualificare il materiale come rifiuto o meno; che dalle analisi effettuate sulla terra e sulle rocce da scavo conferite alla GARDENIA non si evinceva né la presenza di asfalto né di cemento, in quanto si trattava di solo terreno vegetale, misto o meno a pietrame in funzione della consistenza del terreno.

La teste della difesa CIPRIANO Carmela ha riferito infine su aspetti di natura contabile relativi alla società GE Fratelli Fioretti s.r.l. ed ha evidenziato che in realtà dai ricavati lordi (pari alla differenza tra somme percepite dal produttore dei rifiuti e somme corrisposte alla Gardenia s.r.l. per il conferimento degli stessi) andavano sottratti tutta una serie di costi e che, comunque, il profitto ottenuto dalla società GE Fratelli Fioretti s.r.l. per il trasporto e conferimento delle terre e rocce da scavo per cui è causa costituisce una parte irrisoria del volume d'affari complessivo della società.

Più nello specifico, la teste, sulla base di una serie di calcoli effettuati, è giunta alla conclusione che il rapporto tra il volume d'affari avente ad oggetto il trasporto e conferimento dei rifiuti ammontava per l'anno 2013 all' 1,55 % cento del fatturato complessivo della società GE Fratelli Fioretti s.r.l., per l'anno 2014 allo 0,25 % cento, per l'anno 2015 (nel periodo agosto-dicembre attenzionato dagli inquirenti) al 7,75 %.

La CIPRIANO ha aggiunto altresì che il margine di guadagno effettivo maturato dalla FIORETTI era più basso rispetto a quello indicato dagli inquirenti, dovendosi decurtare il medesimo almeno della metà per una serie di costi sostenuti per effettuare il servizio.

Ancora, come riferito dalla teste, delle 55 mila 836 tonnellate di conferimenti gestiti dalla GARDENIA, la teste CIPRIANO ha sostenuto che solo 16 mila 400 tonnellate venivano effettivamente conferite dalla FIORETTI.

Del tutto influente ai fini della decisione è infine la deposizione del teste CATALDO Ubaldo.

Orbene, alla luce delle suddette risultanze istruttorie, gli imputati vanno assolti dal

reato a loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Nel capo di imputazione si contesta agli imputati che gli stessi hanno conferito rifiuti speciali non pericolosi classificati “terre e rocce da scavo” all’interno della cava sita nel Comune di Chiusano San Domenico alla località Belvedere in assenza di un’autorizzazione amministrativa che abilitasse la GARDENIA s.r.l. alla gestione di rifiuti.

Orbene, non vi dubbio alcuno che le terre e rocce da scavo trasportate dalla G.E. Fratelli Fioretti s.r.l. vuoi con FIR vuoi con DDT e conferite all’interno della cava gestita dalla Gardenia s.r.l. avevano natura di rifiuti sulla base di quanto stabilito dal testo unico in materia ambientale di cui al D. Lvo. n. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 183 del suddetto testo unico si intende per rifiuto qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.

Per poter qualificare una determinata sostanza come rifiuto va pertanto verificato se, nella condotta del produttore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, la volontà di disfarsene (Cass., Sez. III n. 29069 del 20.01.2015).

La definizione dell’art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione ovvero l’obbligo di disfarsi, esige inoltre che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l’agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione (cfr. in tal senso Cass. Pen., Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017).

In applicazione di tali principi, si è ritenuto che costituisca attività di gestione di rifiuti, soggetta, pertanto, ad autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, altresì l’accumulo nell’arco degli anni di un’enorme quantità di rocce e terre da scavo utilizzate per il riempimento di un sito in cui era stata coltivata una cava (v. Cass. Pen., Sez. 3, n. 53648 del 21/09/2018).

L’applicazione invece della disciplina sulle terre e rocce da scavo prevista dall’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria

rispetto a quella ordinaria (v. in tal senso Cass. Pen., Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015). In termini più generali, la Suprema Corte ha inoltre sottolineato che sottoprodotti sono quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o alla loro utilizzazione da parte di terzi e che è proprio questa certezza oggettiva del riutilizzo che esclude a monte l'intenzione di disfarsi dell'oggetto o della sostanza (così espressamente art. 183/1° lett. p, D. L.vo 152/2006) e che concorre, insieme con le ulteriori condizioni previste dalle norme definitorie che si sono succedute nel tempo, a escluderlo dall'ambito di applicabilità della normativa sui rifiuti. La mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto» (Cass. Pen. Sez. III n. 41607 del 13.09.2017).

Ciò posto, nel caso di specie, circostanza sicuramente espressiva dell'intenzione di disfarsi dei relativi materiali da parte dei produttori delle terre e rocce da scavo provenienti da una serie di lavori e poi conferite nella cava gestita dalla Gardenia s.r.l. è costituita, in primo luogo, dalla compilazione dei formulari di identificazione rifiuti, che hanno accompagnato il trasporto dei materiali nel periodo ricompreso tra il 29.05.2013 ed 18.11.2015, con indicazione del codice CER identificavo del rifiuto trasportato.

Anche per quanto concerne le terre e rocce da scavo trasportate dalla società GE Fratelli Fioretti s.r.l. successivamente al 18.11.2015 con documento di trasporto anziché con FIR e conferite nella cava della GARDENIA s.r.l., le stesse vanno qualificate anch'esse come rifiuto e non già come sottoprodotto, in quanto dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la prova della ricorrenza nel caso di specie di tutte le condizioni previste dall'art. 186 del d. lgs. n. 152/2006 affinché le terre e rocce da scavo potessero essere sottoposte al trattamento giuridico dei sottoprodotti.

Tale ultima disposizione richiede, a tal fine, tra le altre condizioni: **a)** che le terre e rocce da scavo siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti e **b)** che sin dalla fase della produzione vi sia

certezza dell'integrale utilizzo.

Senonchè, nel caso di specie da nessun elemento probatorio emerge che, nel momento in cui venivano conferite le terre e rocce da scavo alla società G.E. Fratelli Fioretti s.r.l. perché provvedesse al loro smaltimento, i vari produttori delle terre e rocce da scavo poi conferite nella cava della Gardenia intendessero destinarli al riutilizzo e non già semplicemente disfarsene, ragion per cui può sicuramente concludersi che le terre e rocce da scavo conferite in cava dal 29.5.2013 al 31.3.2017 vanno considerate indistintamente tutte come rifiuti.

Tanto chiarito, dirimente ai fini della sussistenza o meno del reato contestato agli imputati è pertanto stabilire se la Gardenia s.r.l. fosse formalmente autorizzata alla gestione di rifiuti all'interno della cava.

A tal fine occorre procedere all'esame del decreto dirigenziale n. 66/2012 del Genio Civile di Avellino e degli allegati in esso richiamati in quanto, al di là delle opinioni espresse dall'ing. MACI e dalla dott.ssa CAROTENUTO, ciò che conta ai fini della decisione del processo (in cui si contesta il conferimento dei rifiuti in cava eseguito in assenza di autorizzazione) è il contenuto oggettivo del suddetto decreto dirigenziale, a prescindere dalla legittimità sostanziale o meno dello stesso.

Orbene, nella premessa del suddetto decreto dirigenziale il Genio Civile ricostruiva i momenti salienti del procedimento amministrativo svoltosi tramite conferenza di servizio sfociata nell'adozione del decreto dirigenziale n. 66/2012 ed in particolare dava atto: che, a seguito della presentazione da parte della GARDENIA s.r.l. del progetto di prosecuzione alla coltivazione e di recupero ambientale della cava in Chiusano San Domenico alla località Belvedere, con nota n. 25538 del 13.1.2010 veniva indetta da parte del Genio Civile di Avellino, quale organo competente all'approvazione di detto progetto, apposita conferenza di servizio ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 per l'esame del progetto in parola; che a detta conferenza venivano invitati a partecipare vari organi competenti a pronunciarsi sui vari aspetti e tematiche interessati dal progetto presentato; che il Genio Civile indiceva in particolare in data 18/2/2010 ed in data 20/5/2010 una prima ed una seconda seduta della Conferenza dei servizi per l'esame e l'eventuale approvazione del progetto; che veniva quindi indetta una terza e conclusiva seduta in data 24/6/2010,

n. 1901/2018 di R.G. Dib.



all'esito della quale la Conferenza dei Servizi esprimeva il suo parere favorevole sul progetto presentato, a meno di determinazioni in fase di acquisizione da parte del settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania concernenti la procedura di VIA e VI; che in particolare, oltre al Genio Civile, avevano espresso parere favorevole - direttamente in Conferenza di Servizi ovvero tramite note trasmesse in precedenza - tra gli altri enti e/o organi, la STAP Foreste di Avellino, la Comunità Montana Terminio Cervialto, il Ministero dei Beni e Le Attività Culturali, il Parco Regione dei Monti Picentini; che con delibera dirigenziale n. 1086 del 6.10.2010 il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania esprimeva anch'esso parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza con una serie di prescrizioni tra cui la definizione di una procedura per il controllo del materiale proveniente dall'esterno e la rettifica a pag. 7 della Relazione n. 7 del Piano Economico e Finanziario dei riferimenti relativi ad una presunta attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la formazione dei gradoni in rilevato nonché la rettifica dell'elenco riportato a pag. 17 della Relazione Generale, al fine di rendere congruente l'elenco dei materiali reperibili dall'esterno con le tipologie previste dagli artt. 52 e 61 del NN. Di A. del PRAE; che tra gli elaborati del progetto sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi e alla VIA e VI vi sono, tra gli altri, la relazione n. 7 Piano Economico e Finanziario del settembre 2009; che la Gardenia, in ottemperanza alle prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n. 1086 del 6.10.2010 del Settore Tutela Ambiente della Regione Campania, con nota del 24.2.2011 trasmetteva ulteriore documentazione, tra cui, la relazione n. **16** - Piano di monitoraggio e di controllo (maggio 2011), relazione n. **1** relazione Generale (giugno 2012) e relazione n. **7** Piano economico e finanziario (giugno 2012).

Fatta tale lunga premessa, all'esito della Conferenza dei Servizi, valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla stessa, il Genio Civile ha ritenuto in conclusione che il progetto presentato fosse meritevole di approvazione e - richiamata esplicitamente la disciplina di cui all'art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990 (all'epoca vigente) che regolava gli effetti della determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dalla conferenza di servizi - ha decretato l'approvazione del progetto presentato dalla

n. 1901/2018 di R.G. Dib.

Gardenia concernente il recupero ambientale, come meglio descritto nelle varie tabelle allegate.

Orbene, l'art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990, all'epoca vigente, prevedeva per l'appunto che all'esito dei lavori della conferenza, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adottasse la determinazione motivata di conclusione del procedimento e che tale determina sostituisse a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Con la determina dirigenziale n. 66/2012 il Genio Civile ha dunque approvato il progetto di recupero ambientale, come descritto nelle varie tabelle allegate al progetto e richiamate nel decreto, ed il relativo provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990 ha sostituito, a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, concessione e nulla osta di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza che fossero necessari per l'esecuzione del progetto di coltivazione della cava e di recupero ambientale presentato - per l'approvazione del quale era stata indetta la conferenza dei servizi - tra cui vi è anche l'autorizzazione ambientale necessaria ai sensi della legge n. 152/2006.

A conferma di ciò, veniva del resto invitato a partecipare alla Conferenza dei Servizi anche il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, competente in materia di rifiuti.

Il Genio Civile di Avellino, nell'approvare il progetto di recupero ambientale presentato, ha inoltre espressamente precisato che il progetto risulta composto dagli elaborati approvati e vistati, analiticamente indicati nella determina, tra cui vi è la relazione n. 7 - Piano economico e finanziario (giugno 2012) e la relazione n. 16 - piano di monitoraggio e controllo (maggio 2011).

Sulla base del richiamo nel corpo della determina dirigenziale al contenuto degli elaborati analiticamente richiamati nella determina, al fine di individuare il tipo di attività autorizzata ed il tipo di materiali di cui è stata consentita dal Genio Civile l'utilizzazione per la realizzazione del piano di recupero ambientale occorre

n. 1901/2018 di R.G. Dib.



esaminare i vari elaborati.

Come innanzi detto, tra essi vi è la relazione n. 16 - il piano di monitoraggio e controllo del maggio 2011, allegata alla determina dirigenziale n. 66/2012 ed in tale relazione, a pag. 19 e 20, viene, da un lato, previsto: che per la realizzazione dell'intervento programmato, in ottemperanza alle prescrizioni del D.D. n. 1086 del 6.10.2010 della Regione Campania, sarebbero stati conferiti in cava, tra gli altri, i materiali costituiti da terre e rocce da scavo; che per l'attuazione del progetto sarebbero stati impiegati tutti quei materiali le cui tipologie, provenienza e caratteristiche, certificate da un test di cessione, non richiedano un preventivo trattamento ai fini di un utilizzo per recuperi ambientali (attività di recupero R10) e, dall'altro, viene esplicitamente stabilito che, rispettano tali requisiti, possono pertanto essere conferiti in cava, previa esibizione del solo test di cessione, una serie di materiali con relativi codici CER tra cui le terre e rocce da scavo individuale con il codice CER 17.05.01.

Alla luce del tenore letterale della determina dirigenziale n. 66/2012 e del rinvio in essa contenuta, per quanto concerne il tipo di attività e la tipologia dei materiali conferibili in cava, alla suddetta relazione n. 16 che indica espressamente, tra i materiali conferibili, le terre e rocce da scavo con indicazione del relativo codice CER 17.05.04 (il quale per definizione individua rifiuti e non anche sottoprodotti), può affermarsi senza ombra di dubbio che con tale determina il Genio Civile – legittimamente o meno - ha espressamente autorizzato la Gardenia a ricevere all'interno della cava anche rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, tale essendo l'unico significato attribuibile alla menzione dei codici CER, i quali per definizione vengono attribuiti ed individuano rifiuti e non già materiali aventi natura di sottoprodotti.

Alla luce di quanto innanzi può dunque concludersi che la Gardenia s.r.l. con la determina dirigenziale n. 66/2012 veniva espressamente autorizzata a ricevere in cava rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.

Quanto poi all'ulteriore profilo trattato nel corso del processo circa la competenza ad autorizzare il trattamento di rifiuti all'interno della cava, va ribadito che - sebbene in via ordinaria il Genio Civile non fosse l'organo regionale competente ad

n. 1901/2018 di R.G. Dib.

autorizzare la gestione di rifiuti, rientrando tale tipo di autorizzazioni nella competenza dell'apposito Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - nel caso di specie per l'approvazione del progetto di recupero ambientale della cava veniva indetta apposita conferenza di servizio al fine di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto, tra cui vi era anche l'autorizzazione necessaria per la gestione dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo.

Alla luce di tutto quanto innanzi esposto va escluso che, come contestato invece nel capo di imputazione, il conferimento e la successiva utilizzazione delle terre e rocce da scavo per il riempimento di una grossa fossa, creatasi nel corso della pregressa attività estrattiva, sia avvenuta in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa e che il decreto dirigenziale n. 66/2012 non autorizzasse l'esercizio di operazioni di gestione di rifiuti.

Non resta pertanto che assolvere gli imputati dal reato a loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Va disposto il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro.

E' stato fissato termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve Marsella Roberto, Gelormino Gaetano e Fioretti Antonio dal reato a loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto ancora in sequestro.

Fissa in giorni 90 il termine il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Avellino il 23 novembre 2022

Il giudice
Lorenzo Corona
Roberto Corona